



Presidenza del Consiglio dei Ministri


CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Verbale n. 28/2017
Seduta del 21 dicembre 2017

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Il giorno **21 dicembre 2017** alle ore **15,00**, presso la **Sala riunioni di Via della Stamperia n. 8 in Roma**, si è riunita la **Conferenza Stato-Regioni** (convocata con nota DAR prot. n. 19893 P-4.37.2.21 del 19 dicembre 2017 ed integrata con note DAR prot. n. 19990 P-4.37.2.21 e prot. n. 20050 P-4.37.2.21 del 20 dicembre 2017) per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. **Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico-adolescenziale" integrato dal documento "Rete dell'emergenza-urgenza pediatrica". (SALUTE)**
Codice sito 4.10/2017/1 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
2. **Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la proroga del Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018 e la rimodulazione dei Piani regionali della prevenzione 2014 – 2018. (SALUTE)**
Codice sito 4.10/2017/79 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
3. **Intesa, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente le "Linee guida in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera". (SALUTE)**
Codice sito 4.10/2017/92 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
4. **Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Revisione e aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon uso del sangue". (SALUTE)**
Codice sito 4.10/2017/80 – Servizio sanità, lavoro e politiche sociali





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

5. **Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, di ulteriori due rappresentanti delle Regioni in seno all'Osservatorio Nazionale per le professioni sanitarie di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 dicembre 2010.**
(SALUTE – ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Codice sito 4.10/2017/93 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

6. **Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2017, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico concernente la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio e approvazione dei piani di razionalizzazione.**
(SVILUPPO ECONOMICO)
Codice sito 4.12/2017/31 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

7. **Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di “Disciplina degli standard professionali e formativi di guida turistica e per la definizione di modalità uniformi, contenuti e programmi per l'espletamento dei corsi di formazione e dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica valida su tutto il territorio nazionale”.** (BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Codice sito 4.12/2017/32 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

8. **Designazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 48, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di un rappresentante regionale in seno al Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.** (SVILUPPO ECONOMICO)
Codice sito 4.12/2017/30 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

9. **Intesa, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, sullo schema di regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).** (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.14/2017/42 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

2



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

10. **Parere, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del D.M. 6 luglio 2012, sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante modalità di verifica e comunicazione del rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento di premi e tariffe-premio agli impianti geotermici che utilizzano le tecnologie avanzate di cui all'art. 27 del richiamato D.M. 6 luglio 2012. (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – SVILUPPO ECONOMICO)**
Codice sito 4.14/2017/41 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

11. **Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Piano nazionale per la garanzia di qualità del sistema di istruzione e formazione. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)**
Codice sito 4.2/2017/41 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

12. **Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.* (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)**
Codice sito 4.18/2017/78 - Servizio politiche agricole e forestali

13. **Parere, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante le misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica Newman* nel territorio della Repubblica italiana. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)**
Codice sito 4.18/2017/76 – Servizio politiche agricole e forestali

14. **Parere, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sullo schema di decreto ministeriale recante "Modifica degli allegati da I a V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive dell'Unione europea concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)**
Codice sito 4.18/2017/77 – Servizio politiche agricole e forestali





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

15. **Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 405, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sullo schema di decreto disciplinante le modalità operative di erogazione delle risorse di cui ai commi 400 e 401 del predetto articolo 1, a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto di medicinali innovativi e oncologici innovativi. (SALUTE)**
Codice sito 4.10/2017/66 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
16. **Intesa, ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente all'Accordo di programma integrativo dell'Accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 della legge n. 67/1988 con la Regione Piemonte – “Città della Salute e della Scienza di Novara”. (SALUTE)**
Codice sito 4.10/2017/95 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
17. **Intesa, ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente all'Accordo di programma integrativo dell'Accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 della legge n. 67/1988 con la Regione Piemonte – “Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino”. (SALUTE)**
Codice sito 4.10/2017/96 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
18. **Intesa, ai sensi dell'articolo 5bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente all'Accordo di programma integrativo dell'Accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 della legge n. 67/1988 con la Regione Campania. (SALUTE – ECONOMIA E FINANZE)**
Codice sito 4.10/2017/97 – Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
19. **Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, stabilisce i criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro. (LAVORO)**
Codice sito 4.4/2017/13 – Servizio sanità, lavoro e politiche sociali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

20. **Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sui requisiti giuridici per l'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)**
Codice sito 4.4/2017/14 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
21. **Integrazione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro, sancito dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 22 dicembre 2016. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)**
Codice sito 4.4/2017/15 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
22. **Intesa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)**
Codice sito 4.4/2017/17 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
23. **Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di regolamento recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107. (ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA)**
Codice sito 4.2/2017/42 – Servizio ambiente, territorio, istruzione
24. **Intesa, ai sensi dell'articolo 17 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante *Modalità di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.* (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)**
Codice sito 4.18/2017/82 – Servizio politiche agricole e forestali
25. **Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 141, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante *Disposizioni in materia di agricoltura sociale.* (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)**
Codice sito 4.18/2017/75 – Servizio politiche agricole e forestali
26. **Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante la *Modifica al DM 15 dicembre 2015, n. 12272, in materia di autorizzazioni per gli impianti viticoli.* (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)**
Codice sito 4.18/2017/85 – Servizio politiche agricole e forestali





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

27. **Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI – SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**
Codice sito 4.18/2017/80 – Servizio politiche agricole e forestali
28. **Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante istituzione e disposizioni operative in materia di Quadro nazionale delle qualificazioni. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI – ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)**
Codice sito 4.4/2017/20 – Servizio sanità, lavoro e politiche sociali





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Sono presenti:

per le Amministrazioni dello Stato:

il Sottosegretario per gli affari regionali e le autonomie, **BRESSA***; il Sottosegretario all'istruzione, all'università e alla ricerca, **DE FILIPPO**; il Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, **BIONDELLI**; il Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, **BOBBA**; il Sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione, **RUGHETTI**; il Sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, **DEL BASSO DE CARO**; il Sottosegretario allo sviluppo economico, **GENTILE**; il Coordinatore dell'Ufficio III per il coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, **PICCOLO**.

per le Regioni e Province autonome:

il Vice Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Presidente della Regione Liguria, **TOTI**; il Vice Presidente della Regione Basilicata, **FRANCONI**; il Vice Presidente della Regione Sicilia, **ARMAO**; l'assessore della Regione Lombardia, **GARAVAGLIA**; l'assessore della Regione Puglia, **CURCURUTO**; l'assessore della Regione Sardegna, **SPANU**; l'assessore della Regione Piemonte, **SAITTA**; l'assessore della Regione Friuli Venezia Giulia, **TORRENTI**.

Svolge le funzioni di Segretario, **NADDEO**, Segretario della Conferenza Stato-Regioni.

*Il Sottosegretario Bressa è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza ai sensi del DPCM 26 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta ufficiale- Serie generale n. 201 del 29 agosto 2017



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

La seduta ha inizio alle ore **14,50**.

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 1** all'o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico-adolescenziale" integrato dal documento "Rete dell'emergenza-urgenza pediatrica".

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'accordo.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

• **SANCISCE ACCORDO** tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

PREMESSI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che il Servizio sanitario nazionale assicuri i livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto tra l'altro, dei principi della qualità delle cure e della loro appropriatezza, da attuarsi attraverso linee guida e l'individuazione di percorsi diagnostici terapeutici;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" che definisce le attività di valutazione e miglioramento della qualità in termini metodologici e prevede che in ogni azienda debba esistere una struttura organizzativa che presieda all'attività di valutazione e miglioramento della qualità;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";



le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006 di approvazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008, che indica il territorio come primaria sede di assistenza e di governo dei percorsi sanitari e sociosanitari, la promozione del Governo clinico quale strumento per il miglioramento della qualità delle cure e, per quanto riguarda la salute nelle prime fasi di vita, infanzia e adolescenza, individua come prioritaria la riorganizzazione dei Servizi di emergenza-urgenza pediatrica, la riduzione dei ricoveri inappropriati in età pediatrica, la definizione di appropriati percorsi diagnostici-terapeutici-riabilitativi per le patologie congenite, ereditarie e le malattie rare, mediante una migliore organizzazione dei Centri di riferimento a valenza regionale o interregionale e la realizzazione di reti assistenziali, il miglioramento dell'assistenza ai bambini e agli adolescenti affetti da patologie croniche mediante lo sviluppo di modelli integrati tra Centri specialistici, ospedali, attività assistenziali territoriali;
- il Progetto Obiettivo Materno Infantile relativo al Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, adottato con decreto ministeriale del 24 aprile 2000, nel quale è previsto che devono essere valorizzate le attività dei Consultori familiari, prevedendo l'integrazione nella rete dei servizi e l'estensione dell'offerta del Pediatra (P.L.S.) a tutti i bambini, con inserimento immediato alla nascita e con la garanzia di percorsi preferenziali per l'accesso e la tutela sanitaria e socio-assistenziale dei soggetti affetti da malattie ad andamento cronico e/o disabilità e da malattie rare, incrementando l'offerta attiva e la fruizione dei servizi a favore degli adolescenti e promuovendo il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari e assistenziali dei minori;
- la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
- la legge 8 novembre 2012, n. 189, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- il decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2017, con il quale è stata istituita la Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del dPCM di definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;
- la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";

TENUTO CONTO:

- dell'articolo 12 della Direttiva 2011/24/UE il quale prevede lo sviluppo di reti di riferimento europee (European Reference Network - ERN), costituite da centri di riferimento/eccellenza appartenenti agli Stati membri per la cura di malattie rare e/o di patologie che richiedano cure di alta specialità;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- della convenzione di New York sui diritti del fanciullo delle Nazioni unite del 20 novembre 1989, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, che all'articolo 1 stabilisce che "si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile" e che all'articolo 24 prevede: "gli Stati riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi";
- della Strategia globale per la salute delle donne, dei bambini e degli adolescenti 2016-2030, lanciata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015, che ha l'obiettivo di assicurare a donne, bambini ed adolescenti, i migliori standard di salute raggiungibili e delle conseguenti iniziative promosse dall'OMS;

CONSIDERATO CHE:

- il minore è il soggetto con età fino a diciotto anni ed ha il diritto di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione in relazione alle specifiche necessità.
- è riconosciuta la "specificità pediatrica" nell'ordinamento sanitario in ragione della peculiarità dei bisogni dei soggetti in età evolutiva, delle loro patologie, del forte e pieno coinvolgimento della famiglia nella relazione di cura, nonché delle problematiche di tipo medico-legale correlate con l'assistenza al minore.
- è presente nel nostro Paese una forte variabilità territoriale e regionale che richiede ai vari livelli, nazionale, regionale e locale, di intervenire, in modo più mirato ed incisivo, nei settori più critici per colmare le differenze e ridurre le disuguaglianze nell'accesso ai servizi, per migliorare l'assistenza sanitaria e per impiegare nel modo più appropriato le risorse disponibili.
- la migrazione sanitaria rappresenta un fenomeno rilevante, motivata da ragioni sanitarie oggettive ed in parte evitabile attraverso una adeguata allocazione dei presidi diagnostico-terapeutici, e la riqualificazione delle strutture che erogano attività assistenziale in ambito pediatrico.
- i mutamenti nelle patologie più frequentemente causa di morbosità e mortalità in età pediatrica determinano, accanto a patologie acute, nuove priorità riguardanti pazienti in età evolutiva con patologie croniche, gravi disabilità e/o malattie rare complesse, condizioni correlate all'aumento della sopravvivenza di neonati altamente pretermine (<32 settimane di età gestazionale), e all'aumento di disturbi del neuro-sviluppo e della salute mentale.
- un punto fondamentale e critico per l'ottimale gestione delle cure pediatriche è rappresentato dalle cure in emergenza-urgenza e dalla adeguata organizzazione del trasporto pediatrico, neonatale ed ostetrico.
- gli esiti nel trattamento del bambino in condizioni critiche sono correlati alle cure ricevute nella fase preospedaliera e nei DEA e le emergenze pediatriche devono costituire a tutti gli effetti una rete di patologia complessa tempo-dipendente, integrata con quelle già esistenti per l'adulto.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- la necessaria riorganizzazione della rete ospedaliera pediatrica, deve avvenire secondo i criteri individuati per l'intera rete ospedaliera, con il decreto interministeriale n. 70/2015 recante: "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, in attuazione dell'articolo 15, comma 13, lettera c), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che richiama l'articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311", che prevede di individuare il numero delle unità operative pediatriche in funzione del bacino di utenza (150000-300000 abitanti), nonché degli ulteriori criteri previsti.
- il citato decreto interministeriale n. 70/2015, prevede al punto 8 dell'allegato la realizzazione di reti per patologie, tra cui la rete pediatrica indicando che, laddove non già disponibili, vengano definite le relative linee guida e raccomandazioni da uno specifico tavolo tecnico istituito presso il Ministero della salute, composto da rappresentanti del Ministero della salute, di Agenas, delle Regioni e delle Province autonome.
- sono state prodotte Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico-adolescenziale da un Gruppo di lavoro costituito da esperti, appositamente istituito presso la Direzione generale della prevenzione del Ministero della Salute (D.D. 16 ottobre 2012, modificato con D.D. 12 aprile 2013) e che il testo prodotto è stato condiviso e arricchito attraverso il confronto con il Tavolo tecnico sullo sviluppo delle reti assistenziali pediatriche e sulle priorità assistenziali in ambito pediatrico, istituito presso la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, con D.D. 3 dicembre 2014.
- è stato elaborato il documento "Rete dell'emergenza-urgenza pediatrica" da un Tavolo Tecnico Agenas – Ministero della Salute – Regioni, che sottolinea le principali criticità relative alla emergenza urgenza in età pediatrica e indica le azioni prioritarie da intraprendere;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

SI CONVIENE


il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a sviluppare un Programma nazionale, articolato in 10 linee di azione, per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico – adolescenziale.

Tali linee di azione, complementari e sinergiche, sono da avviare congiuntamente a livello nazionale, regionale e locale.

Le 10 linee di azione, riportate più dettagliatamente nel documento tecnico allegato. A che costituisce parte integrante del presente Accordo, sono:

1. Misure di politica sanitaria per l'integrazione dell'assistenza pediatrica rivolte a:

- 1.A riorganizzare l'erogazione delle cure primarie;
- 1.B assicurare una adeguata gestione delle urgenze ed emergenze;
- 1.C ottimizzare l'offerta dell'assistenza ospedaliera di I e II livello;
- 1.D definire i percorsi assistenziali per la cura del bambino "complesso", inclusi i neonati pretermine;
- 1.E promuovere l'integrazione ospedale-territorio realizzando un sistema a rete che vede la collaborazione di pediatri di libera scelta, pediatri ospedalieri e specialisti attraverso percorsi assistenziali condivisi;
- 1.F favorire l'attività di prevenzione, soprattutto di prevenzione primaria, erogando misure specifiche in funzione della fascia d'età;
- 1.G individuare le modalità organizzative più appropriate per la presa in carico e l'assistenza nelle aree disagiate;
- 1.H identificare i bisogni specifici dei bambini immigrati.



fl



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

2. Criteri e standard per l'assistenza pediatrica

Le Regioni e le Province autonome:

- 2.A. organizzano l'appropriata erogazione della pediatria delle cure primarie, che devono avere un ruolo centrale nell'assistenza pediatrica e adolescenziale, che si realizza attraverso il Distretto, la Pediatria di libera scelta, il Consultorio familiare come indicato nell'allegato 1, capitolo 2.1, parte integrante del presente Accordo;
- 2.B definiscono la rete ospedaliera e le unità operative pediatriche, in livelli a complessità crescente, in accordo con il DM 70/2015 e con quanto indicato nel presente Accordo;
- 2.C definiscono la rete dell'emergenza-urgenza pediatrica in coerenza il DM 70/2015 e in accordo con le indicazioni contenute nel presente Accordo.

3. Cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica

Le Regioni e le Province autonome:

- 3.A attivano la rete delle cure palliative in ambito pediatrico in accordo con le disposizioni della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante "*Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*" e la successiva Intesa, siglata in data 25 luglio 2012.

4. Assistenza al bambino con malattie croniche complesse e malattie rare

Le Regioni e le Province autonome:

- 4.A realizzano un modello assistenziale a rete, integrato tra Ospedale e Territorio che assicuri la qualità e la continuità dell'assistenza, in coerenza con quanto previsto anche dal Piano nazionale per le malattie rare;
- 4.B individuano i Centri di riferimento o le strutture di II livello regionali/sovra regionali sulla base dei requisiti indicati nell'allegato 1, capitolo 2 e 4.1 e 4.2, parte integrante del presente Accordo;
- 4.C definiscono percorsi diagnostici-terapeutici-assistenziali e riabilitativi specifici in relazione ai bisogni del bambino/adolescente.

5. Assistenza neuropsichiatrica in età evolutiva



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Le Regioni e le Province autonome :

- 5.A. attivano e/o potenziano aree di ricovero ordinario di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA) organizzate per bacini di utenza sovra-aziendali/regionali o in bacini interregionali per le regioni più piccole, per garantire l'alta specializzazione necessaria rimodulando i posti letto in base alle necessità, anche in accordo con il DM 70/2015;**
- 5.B. includono la Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza tra i servizi presenti negli ospedali di secondo livello, in raccordo con la rete dell'emergenza-urgenza;**
- 5.C. organizzano la rete dei servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza al fine di garantire l'individuazione precoce dei disturbi psichici gravi, la continuità delle cure, il raccordo tra aree ospedaliere e servizi territoriali, i programmi di dimissioni protette, il raccordo e il coordinamento delle attività di presa in carico e cura tra i vari settori operativi, con uno specifico coinvolgimento dei Dipartimenti di Salute Mentale e/o dei Dipartimenti Dipendenze;**
- 5.D. individuano nella rete dei servizi luoghi di cura alternativi al ricovero, in particolare strutture semiresidenziali e residenziali terapeutiche.**

6. Riabilitazione in età evolutiva

Le Regioni e le Province autonome:

- 6.A. assicurano l'adeguata e specifica risposta riabilitativa in età pediatrica in particolare per quanto riguarda i soggetti con disabilità dello sviluppo, garantendo la diagnosi precoce e l'approccio riabilitativo globale e multidisciplinare fin dalla nascita o dalla comparsa della patologia disabilitante;**
- 6.B. predispongono una rete coordinata di servizi specialistici specifici per le disabilità dello sviluppo, organizzata in più livelli, in modo da garantire livelli differenziati di risposta secondo quanto espresso dalla normativa specifica e in accordo con le previsioni contenute nell'allegato 1 capitolo 6, parte integrante del presente Accordo;**
- 6.C. garantiscono l'integrazione operativa tra ospedale e territorio e tra le varie unità operative coinvolte nella riabilitazione dell'età evolutiva (rete dei Nuclei Operativi Integrati) e l'integrazione interistituzionale e multidisciplinare tra interventi sanitari, socio-assistenziale e in ambito scolastico, lavorativo e di vita, nella direzione della massima inclusione delle persone con disabilità.**

7. Formazione degli operatori





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Le Regioni e le Province autonome:

- 7.A** individuano come prioritari, nell'ambito dei propri programmi di formazione, percorsi di formazione integrata del personale medico e delle professionalità sanitarie coinvolte nelle cure pediatriche ed effettuano la rilevazione periodica delle esigenze formative emergenti;
- 7.B** prevedono nel programma formativo almeno gli elementi indicati nel capitolo 7 del documento tecnico allegato, con particolare riferimento alle modalità di lavoro multiprofessionale e multidisciplinare, all'integrazione ospedale-territorio, alle azioni di supervisione e tutoraggio dei nuovi assunti e all'utilizzo di audit clinico e training strutturati e continui da effettuarsi anche con tecniche di simulazione.

8. Carta dei servizi e volontariato

Le Regioni e le Province autonome assicurano:

- 8.A** che ogni struttura sanitaria che eroga prestazioni destinate alla fascia di popolazione in età evolutiva sviluppi una Carta dei servizi specifica per l'assistenza pediatrica ed adolescenziale e verificano la qualità, la completezza, nonché l'accessibilità e fruibilità da parte degli utenti;
- 8.B** che il percorso del bambino/adolescente in ospedale si svolga nel rispetto del Codice del diritto del minorenne alla salute e ai servizi sanitari del 18 aprile 2012;
- 8.C** la presenza all'interno delle reti assistenziali delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini e delle associazioni di genitori.

9. Monitoraggio e verifica delle attività

- 9.A** Le Regioni e le Province autonome promuovono e predispongono adeguati sistemi di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente documento ed inviano un report annuale al Comitato nazionale di cui al punto 10, il quale elabora una relazione annuale da inoltrare al Ministro della salute;
- 9.B** il Ministero della salute, Regioni e Province autonome ed Agenas procedono all'individuazione di indicatori di processo e di esito da inserire nel PNE e nella verifica dei LEA, sulla base dei flussi esistenti.

10. Istituzione di una funzione di coordinamento permanente per l'assistenza in area pediatrico-adolescenziale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Lo sviluppo delle attività previste nel presente Accordo richiede un adeguato supporto a livello nazionale, regionale e aziendale, pertanto:

- 10.A il Ministero della salute istituisce, entro 90 giorni dall'approvazione del presente Accordo, il Comitato nazionale per l'Assistenza Pediatrica e Adolescenziale, interistituzionale, con funzione di coordinamento e verifica delle attività, e con la funzione di formulare proposte a sostegno della qualità, appropriatezza e sicurezza delle cure al bambino ed adolescente;**
- 10.B il Comitato è composto dalle Direzioni Generali del Ministero della salute, dalle Regioni e Province autonome e dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e dall'Agenzia italiana del farmaco;**
- 10.C analoga funzione verrà attivata a livello di ogni singola Regione e Provincia Autonoma, nonché a livello di ogni struttura sanitaria, sulla base dell'organizzazione regionale, in raccordo con gli analoghi Comitati già istituiti per il percorso nascita, di cui all'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010.**

Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al fine di perseguire obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto delle linee di indirizzo del presente accordo sulla base della rispettiva programmazione e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.

(All. 1)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 2** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la proroga del Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018 e la rimodulazione dei Piani regionali della prevenzione 2014 - 2018.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- **SANCISCE INTESA** tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:
 1. E' estesa al 31 dicembre 2019 la vigenza del Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018, delle Azioni centrali di supporto e dei Piani regionali della Prevenzione (PRP);
 2. È confermata per l'anno 2019 la struttura del Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018, ovvero i Quadri logici centrali: macro obiettivi, fattori di rischio/determinanti, strategie, obiettivi centrali, indicatori centrali;
 3. È confermato il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018 – Documento per la valutazione, e in particolare:
 - 3.1 è confermato anche per il 2019 il vincolo della certificazione ai fini dell'accesso al finanziamento previsto dagli obiettivi di piano;
 - 3.2 sono confermati anche per il 2019 gli "Standard" fissati al 31 dicembre 2018 degli "Indicatori centrali" di cui all'Allegato 1 al Piano;
 - 3.3 è confermato il sistema di valutazione del Piano nazionale della prevenzione e dei PRP di cui all'Allegato A, con le seguenti rimodulazioni:
 - 3.3.1 Il paragrafo "4.3 Anni 2016, 2017: valutazione di processo" è sostituito dal seguente:
"4.3 Anni 2016, 2017 e 2018: valutazione di processo.
Viene misurato il livello di avanzamento dei programmi verso il raggiungimento degli obiettivi specifici, attraverso lo scostamento tra valori osservati e standard degli indicatori sentinella". Tale valutazione avviene annualmente sulla base dei cronoprogrammi regionali, a far data dall'avvio dei PRP";
 - 3.3.2 Il paragrafo "4.4 Anno 2018: valutazione di processo e valutazione di risultato" è sostituito dal seguente:
"4.4 Anno 2019: valutazione di processo e valutazione di risultato.
Viene documentato e valutato attraverso i relativi indicatori il livello di raggiungimento degli obiettivi centrali. Tale valutazione si effettua a conclusione del periodo di riferimento del PNP".
 - 3.3.3 Il punto "3. Per l'anno 2018" del paragrafo 5.3 è sostituito dal seguente:
"3. Per l'anno 2018:
Almeno l'80% di tutti gli indicatori "sentinella" di tutti i programmi presenta uno scostamento tra valore osservato e standard non superiore al 20%;
Per l'anno 2019:
 - a) Almeno l'80% di tutti gli indicatori "sentinella" di tutti i programmi presenta uno scostamento tra valore osservato e standard non superiore al 20%;
 - b) la rendicontazione è corredata dalla documentazione dei valori osservati regionali per tutti gli indicatori centrali".

ch

RP
17



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

4. Al fine di consentire il raggiungimento entro il 31 dicembre 2019 degli standard regionali degli indicatori centrali, le Regioni e le Province Autonome, per gli anni 2018 e 2019, procedono alla rimodulazione dei PRP, ai sensi del paragrafo 1.2 del “Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018” e del paragrafo 1 del “Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 - Documento di valutazione”.

La rimodulazione:

- a) tiene conto della rendicontazione e della valutazione dell'avanzamento dei PRP “verso gli obiettivi concordati e i relativi risultati attesi e dell'eventuale mutamento del contesto nazionale e di quelli regionali” (cfr. Documento di valutazione), fermo restando il Quadro logico centrale e sulla base degli ultimi dati a disposizione del Ministero della salute e delle Regioni circa i valori raggiunti degli indicatori centrali e il loro trend verso gli standard fissati, a livello centrale e regionale;
- b) è supportata da evidenze ed adeguatamente motivata, con specifico riferimento ai contenuti, alle finalità originarie e al processo che caratterizzano il/i programma/i a cui fa riferimento;
- c) non modifica il Quadro logico regionale, ovvero il numero, la denominazione e gli obiettivi dei programmi contenuti nei PRP;
- d) può prevedere di:
 1. completare, ridefinire azioni/progetti, relativamente ai programmi per i quali le Regioni prevedono di non raggiungere entro il 2018 obiettivi e standard fissati;
 2. confermare o migliorare, in termini di estensione territoriale, di destinatari, quantitativi e/o qualitativi, le azioni e i relativi indicatori e standard, relativamente ai programmi per i quali le Regioni prevedono di raggiungere entro il 2018 obiettivi e standard fissati, fatte salve le azioni che prevedevano obiettivi formali già raggiunti e non ripetibili (es. stipula protocolli di intesa, adozione di atti ecc.);
 3. modificare indicatori sentinella o altri indicatori individuati nell'ambito del sistema di monitoraggio del PRP nei termini seguenti:
 - i) correzione di refusi, errori materiali;
 - ii) correzione/modifica, opportunamente motivata, delle modalità di calcolo;
 - iii) rimodulazione di indicatori, affinché siano più specifici rispetto all'intervento/azione che intendono monitorare, in termini sia di processo, sia di proxy del risultato atteso, sia di misura dell'evoluzione dell'intervento verso il raggiungimento dell'obiettivo;
 - iv) introduzione ex novo di indicatori relativamente ad azioni per le quali tali indicatori non sono stati individuati ma che si ritengono significativi in termini di impatto sul programma e di raggiungimento degli obiettivi;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

4. ridefinire azioni rispetto a percorsi di ri-orientamento e miglioramento delle stesse che derivano dalla realizzazione di progetti CCM di supporto.
 5. Entro il 28 febbraio 2018, Regioni e Province autonome rimodulano i PRP e li trasmettono al Ministero della salute, il quale fornisce riscontro in merito entro il 30 marzo 2018;
 6. Entro il 30 aprile 2018, Regioni e Province Autonome adottano i PRP rimodulati/prorogati e li trasmettono al Ministero della salute entro il 31 maggio 2018;
 7. Il Ministero della salute e le Regioni e le Province autonome si impegnano ad avviare, entro il 30 settembre 2018, i lavori per l'elaborazione del Piano nazionale prevenzione per il quinquennio 2020-2025.
- (All. 2)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 3** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente le "Linee guida in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera"

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA**, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, sul documento recante "Linee guida in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera che, in allegato A all'atto di Conferenza, ne costituisce parte integrante."
- (All. 3)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 4** all'o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Revisione e aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon uso del sangue"

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'accordo.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- **SANCISCE ACCORDO** tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

VISTI:

- il decreto 1° settembre 1995, recante “Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1995, n. 240, come integrato dal decreto del Ministro della Sanità 5 novembre 1996, recante “Integrazione al decreto ministeriale 1° settembre 1995 concernente la costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1996, n. 292;
- il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2008, n. 13;
- il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 novembre 2009, recante “Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 303;
- il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 novembre 2009, recante “Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo – dedicato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 303;
- il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300, S.O. n. 69;

CONSIDERATO CHE:

- la legge 21 ottobre 2005, n. 219:
all’articolo 1, comma 1, lettera d), prevede, in particolare, tra le proprie finalità, anche lo sviluppo della medicina trasfusionale e del buon uso del sangue;

all’articolo 5, comma 1, lettera b), include tra i Livelli Essenziali di Assistenza in materia di attività trasfusionali le prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale, organizzate in relazione alla complessità della rete ospedaliera pubblica e privata dell’ambito territoriale di competenza, comprendenti, tra l’altro, la verifica dell’appropriatezza della richiesta di sangue ed emocomponenti, l’assegnazione e la distribuzione degli stessi, la pratica del predeposito a scopo autotrasfusionale, il coordinamento e organizzazione delle attività di recupero perioperatorio e della emodiluizione nonché la promozione del buon uso del sangue;

all’articolo 11, stabilendo che l’autosufficienza di sangue rappresenta un interesse sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

concorso delle Regioni e delle aziende sanitarie, ha previsto in particolare, al comma 2, lettera g), l'attivazione di programmi di monitoraggio e controllo sui consumi di sangue e dei suoi prodotti e sulla relativa spesa sanitaria;

all'articolo 17, ai fini della razionalizzazione dei consumi, promuove la diffusione delle pratiche del buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale e dell'autotrasfusione sotto forma di predeposito e recupero perioperatorio, sia nelle strutture sanitarie pubbliche, sia, tramite apposite convenzioni con il servizio trasfusionale di riferimento, nelle strutture sanitarie private accreditate e non accreditate, prevedendo a tale fine, l'istituzione presso le aziende sanitarie del "comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale, con il compito di effettuare programmi di controllo sulla utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali";

all'articolo 6, comma 1, lettera a) prevede che con uno o più Accordi Stato-Regioni possa essere promossa la uniforme erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in materia di attività trasfusionali, nonché la omogeneizzazione e la standardizzazione delle attività trasfusionali su tutto il territorio nazionale;

- **il richiamato Accordo Stato-Regioni del 13 ottobre 2011, prevede, tra le attività di monitoraggio della Struttura regionale di coordinamento, anche quella di valutare l'attività e i risultati dei Comitati ospedalieri per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da cordone ombelicale, anche in relazione alle attività di promozione dell'utilizzo appropriato degli emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati;**
- **il decreto 2 novembre 2015, nel disciplinare i requisiti di qualità e sicurezza degli emocomponenti, ha previsto il coinvolgimento del Comitato del buon uso del sangue nelle procedure da adottare per la sicurezza della trasfusione e nella raccolta di sangue e di emocomponenti, provvedendo anche a disciplinare, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, il consenso informato alla trasfusione di sangue, emocomponenti e somministrazione di emoderivati;**

TENUTO CONTO che la citata legge n. 219 del 2005 ha previsto l'istituzione presso le aziende sanitarie del Comitato per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale, rendendo evidente la necessità di adeguare la previgente disciplina di cui al decreto del Ministro della sanità 1 settembre 1995 ai nuovi assetti organizzativi regionali derivati dal mutato quadro normativo di riferimento, conseguente anche all'emanazione di norme nazionali e di derivazione europea nel settore trasfusionale;

TENUTO CONTO del documento tecnico elaborato nell'ambito del gruppo di lavoro istituito dal Comitato direttivo del Centro nazionale sangue;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

RITENUTO, pertanto, necessario, alla luce dell'evoluzione del sistema trasfusionale nazionale e coerentemente con principi di programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionale e nel rispetto dell'autonomia regionale nella programmazione e organizzazione delle attività sanitarie, aggiornare la costituzione e i compiti del Comitato del buon uso del sangue, finalizzati, in particolare, ad effettuare programmi di controllo sulla utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali, nell'ottica di una razionalizzazione dei consumi, contribuendo alla sostenibilità del sistema trasfusionale regionale e nazionale;

ACQUISITO il parere della Sezione tecnica trasfusionale del Comitato tecnico sanitario a cui, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono trasferite le funzioni in precedenza esercitate dalla Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale, di cui all'articolo 13 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, espresso nella seduta del 28 giugno 2017;

SI CONVIENE TRA LE PARTI CHE:

1. E' approvato il documento di revisione e di aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale, definito nell'allegato A) al presente accordo, di cui costituisce parte integrante.
2. La Regione o Provincia autonoma, al fine di garantire che l'attività del Comitato per il buon uso del sangue sia utile ed efficace per la razionalizzazione dei consumi, definisce, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e territoriale, sentita la Struttura regionale di coordinamento, il livello di afferenza istituzionale del Comitato del buon uso del sangue presso un'Azienda/Ente in cui insiste un Servizio Trasfusionale, garantendo la partecipazione alle attività del predetto Comitato di tutte le strutture che utilizzano sangue e i suoi prodotti.
3. La Struttura regionale di coordinamento, ai fini della razionalizzazione dei consumi e la sostenibilità del sistema trasfusionale regionale, effettua il monitoraggio delle attività svolte dai Comitati per il buon uso del sangue, comunicando, annualmente, alla Regione o Provincia Autonoma la proposta concernente gli obiettivi da perseguire da parte dei singoli Comitati, il raggiungimento degli stessi e le eventuali proposte e/o interventi e/o programmi da attuare.
4. Entro sei mesi dalla data del presente Accordo, le Regioni e le Province autonome recepiscono lo stesso, dando contestuale attuazione in modo uniforme ai contenuti ivi previsti, nel rispetto della propria organizzazione territoriale.
5. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente atto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(All. 4)

A

RP
22



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 5** all'o.d.g. che reca: Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, di ulteriori due rappresentanti delle Regioni in seno all'Osservatorio Nazionale per le professioni sanitarie di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 dicembre 2010.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, designa la dott.ssa Kyriakoula Petropulacos, Regione Emilia Romagna e la dott.ssa Lucia di Furia, Regione Marche (**All. 5/a**).

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ACQUISISCE LE DESIGNAZIONI** quali ulteriori due componenti del Comitato di Presidenza dell'Osservatorio Nazionale per le professioni sanitarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 dicembre 2010, della dott.ssa Kyriakoula Petropulacos della Regione Emilia Romagna e della dott.ssa Lucia di Furia della Regione Marche.
(**All. 5**)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 6** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2017, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico concernente la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio e approvazione dei piani di razionalizzazione.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, considerato che nel corso della seduta odierna della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome non è stato trovato un accordo, chiede il rinvio del punto per evitare di esprimere una mancata intesa.

Il Sottosegretario **BRESSA**, in attesa del Sottosegretario Gentile, chiede di sospendere l'esame del punto.

L'esame del punto 6 è sospeso.

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 7** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di "Disciplina degli standard professionali e formativi di guida turistica e per la definizione di modalità uniformi, contenuti e





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

programmi per l'espletamento dei corsi di formazione e dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica valida su tutto il territorio nazionale".

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa sul testo concordato in sede di riunione tecnica presso la Conferenza Stato-Regioni tenutasi il 20 dicembre 2017.

Il Sottosegretario Bressa pone in evidenza che non è presente nessun rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo.

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 8** all'o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 48, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di un rappresentante regionale in seno al Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, chiede il rinvio del punto alla prossima seduta. Ricorda, peraltro, che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva proposto di aumentare a due il numero dei membri da designare; considerato, però, che il numero è stabilito per legge è probabile non ci siano i tempi tecnici per modificare la composizione della delegazione prima che l'istruttoria del punto sia conclusa.

Pertanto il punto è rinviato.

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 9** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, sullo schema di regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, sullo schema di regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), nel testo trasmesso a questa Conferenza dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. 29556 del 14 dicembre 2017, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota DAR n. 19929 del 19 dicembre 2017.**

(All. 6)

le

AP
24



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 10** all'o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del D.M. 6 luglio 2012, sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante modalità di verifica e comunicazione del rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento di premi e tariffe-premio agli impianti geotermici che utilizzano le tecnologie avanzate di cui all'art. 27 del richiamato D.M. 6 luglio 2012.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento della proposta emendativa riportata nel documento che consegna (**All. 7/a**).

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.M. 6 luglio 2012, sullo schema di decreto in epigrafe, nel testo trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 29754/GAB del 18 dicembre 2017, e diramato dalla Segreteria della Conferenza con nota DAR n. 19937 del 19 dicembre 2017.
(All. 7)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 11** all'o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Piano nazionale per la garanzia di qualità del sistema di istruzione e formazione.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Piano nazionale per la garanzia di qualità del sistema di istruzione e formazione, trasmesso con nota DAR0019459 del 12 dicembre 2017.
(All. 8)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 12** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro

g





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

delle politiche agricole alimentari e forestali recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, condiziona l'espressione dell'intesa, sul testo così come definito in sede di istruttoria tecnica il 19 dicembre 2017, all'accoglimento delle ulteriori proposte di modifica contenute nel documento che consegna (**All. 9/a**).

Il Sottosegretario **BRESSA** assicura che le proposte saranno verificate.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA** condizionata all'accoglimento delle modifiche come riportato nel documento consegnato che si allega quale parte integrante e sostanziale all'atto di Conferenza (**All.1**) formulate sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
(**All. 9**)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 13** all'o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante le misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica Newman* nel territorio della Repubblica italiana.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante le misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica Newman* della Repubblica italiana.
(**All. 10**)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 14** all'o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sullo schema di decreto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ministeriale recante "Modifica degli allegati da I a V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive dell'Unione europea concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto ministeriale recante il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, in tema di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
(All. 11)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 15** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 405, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sullo schema di decreto disciplinante le modalità operative di erogazione delle risorse di cui ai commi 400 e 401 del predetto articolo 1, a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto di medicinali innovativi e oncologici innovativi.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, condiziona l'espressione dell'intesa all'accoglimento della riformulazione consegnata dello schema di decreto (**All. 12/a**).

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA**, ai sensi dell'articolo 1, comma 405 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sullo schema di decreto (e relative tabelle) disciplinante le modalità operative di erogazione delle risorse di cui ai commi 400 e 401 della legge n. 232/2016, a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto di medicinali innovativi e oncologici innovativi, Allegato A) parte integrante dell'atto di Conferenza.
(All. 12)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 16** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sulla proposta del Ministero della salute di

fa





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente all'Accordo di programma integrativo dell'Accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 della legge n. 67/1988 con la Regione Piemonte – “Città della Salute e della Scienza di Novara”.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA sulla proposta inerente all'Accordo di programma integrativo dell'Accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari” ex art. 20 della legge n. 67/1988 con la Regione Piemonte – “Città della Salute e della Scienza di Novara”.**
(All. 13)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 17** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente all'Accordo di programma integrativo dell'Accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 della legge n. 67/1988 con la Regione Piemonte – “Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino”.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA sulla proposta inerente all'Accordo di programma integrativo dell'Accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari” ex art. 20 della legge n. 67/1988 con la Regione Piemonte – “Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino”.**
(All. 14)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 18** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 5bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente all'Accordo di programma



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

integrativo dell'Accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 della legge n. 67/1988 con la Regione Campania.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa.

Il Vice Presidente **FRANCONI** della Regione Basilicata rileva che "è in approvazione alla Camera un emendamento alla legge finanziaria relativo ai tempi di attuazione degli accordi di programma con la previsione di proroghe a partire da quest'anno; a tal proposito, chiede che le proroghe abbiano un valore retroattivo. Nella Regione Basilicata, infatti, l'accordo di programma è stato approvato prima del Codice degli appalti che ha prolungato la tempistica rendendo difficile l'espletamento di tutte le azioni burocratiche nei tempi previsti in precedenza che, subentrato il nuovo Codice, risultano essere troppo brevi".

Chiede, pertanto, che il tema possa essere trattato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il Sottosegretario **BRESSA**, considerato che l'emendamento è già stato approvato dalla Commissione Bilancio della Camera e che il testo sarà approvato tra oggi e domani, se la richiesta manifestata dalla Regione Basilicata non dovesse essere stata recepita sarà da considerarsi come una mozione per il futuro tanto più che la Conferenza Stato-Regioni non ha la possibilità di interferire o di modificare quanto in approvazione in Parlamento.

La richiesta posta dal Vice Presidente Franconi è comunque registrata.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA sulla proposta inerente all'Accordo di programma integrativo dell'Accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 della legge n. 67/1988 con la Regione Campania.**
(All. 15)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 19** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, stabilisce i criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa con le proposte emendative e le raccomandazioni contenute nel documento che consegna (**All. 16/a**): le proposte emendative sono state formulate congiuntamente dalle Commissioni interregionali Politiche Sociali e Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca; le raccomandazioni sono state formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Il Sottosegretario **BOBBA**, per maggiore chiarezza del testo, propone di riformulare le due proposte emendative. All'articolo 8, comma 1, richiamando esplicitamente anche il D. Lgs. 276/2003 "decreto autorizzazioni", propone la riformulazione: "fermo restando il rispetto dei requisiti dei locali per l'esercizio delle attività previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attuativo dell'articolo 5, comma 1, lettere c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276" che già fissava il termine delle quattro Regioni e sei sportelli; dopo il comma 1 dell'articolo 3 si propone: "Per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le potestà attribuite dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle riconducibili all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."

Il Vice Presidente **TOTI** ritiene che entrambe le riformulazioni siano accettabili.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che, in attuazione del predetto articolo 12 del decreto legislativo 2015/150, stabilisce i criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro.**
(All. 16)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 20** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sui requisiti giuridici per l'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA sullo schema di decreto del Ministro lavoro e delle politiche sociali attuativo dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.**
(All. 17)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 21** all'o.d.g. che reca: Integrazione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro, sancito dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 22 dicembre 2016.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'accordo.

L'Assessore **GARAVAGLIA** evidenzia che più in generale in relazione ai centri per l'impiego resta ancora da definire la questione, non risolta in sede di bilancio, relativa a chi pagherà gli stipendi ai dipendenti delle AFOL; è da accertare, inoltre, che tutte le Città metropolitane e le Province abbiano attivato le procedure previste dal D. Lgs.175/2016 che, con la mobilità, consentirebbero di affrontare la fase transitoria. Pertanto è opportuno che il Governo si faccia carico della questione evitando di dover affrontare i problemi di natura gestionale e occupazionale determinati che a partire dal 1° gennaio queste società, di fatto in dismissione, potrebbero determinare.

Il Sottosegretario **BRESSA** constata che la questione, pur lungamente discussa in sede di Commissione bilancio, non ha ancora trovato una soluzione.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:**
nel quadro della riforma dei servizi e delle politiche attive del lavoro avviata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ad integrazione dell'accordo quadro in materia di politiche attive per il lavoro, approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome il 22 dicembre 2016, il Governo, le Regioni e le Province autonome (di seguito, le parti):
 - tenuto conto che, con riferimento all'annualità 2017, sono stati già ripartiti 170 milioni di Euro a favore delle regioni a statuto ordinario, corrispondenti ai 2/3 del costo del





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

personale a tempo indeterminato e dei relativi oneri di funzionamento, così come previsto nell'Accordo quadro in materia di politiche attive del 22 dicembre 2016;

- tenuto conto che nello stato previsionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tabella 4, missione 26 "Politiche per il lavoro", programma "1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)", residuano 45 milioni di Euro, quale "contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego";
- nel confermare la fondamentale importanza e la necessità di un forte rilancio delle politiche attive del lavoro a livello nazionale, riconoscendo reciprocamente, a tal fine, un ruolo strategico sia delle amministrazioni centrali, sia delle amministrazioni regionali, sia dell'ANPAL;
- considerate le previsioni del disegno di legge di bilancio per il 2018, con cui si intende porre fine alla fase di transizione e di rendere strutturale la gestione dei centri per l'impiego da parte delle strutture regionali;

concordano che i 45 milioni di Euro sopra citati vengano ripartiti sulla base del numero effettivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'annualità 2015, impiegati in compiti attinenti l'erogazione di servizi per l'impiego, in linea con i riparti già effettuati per le annualità 2015, 2016 e 2017.

Le parti concordano, altresì, che la corresponsione delle risorse in parola sia vincolata al conferimento, da parte delle Regioni, dei dati relativi alle dichiarazioni di immediata disponibilità, di cui all'articolo 19 del d.lgs. 150/2015, e alle schede anagrafico professionale dei lavoratori, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

(All. 18)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 22** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa con la richiesta di pervenire a un accordo in Conferenza Stato-Regioni, auspicabilmente nella seduta dell'11 gennaio, sulle modalità di convocazione e partecipazione alle politiche attive per le diverse categorie di utenti al fine di uniformare le procedure adottate.

Il Sottosegretario **BOBBA** conferma la propria disponibilità.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- **SANCISCE INTESA, ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro, trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 7 dicembre 2017.**
(All. 19)

Il Sottosegretario **BRESSA** chiede posticipare a fine seduta l'esame del **PUNTO 23** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di regolamento recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

L'esame del punto 23 è sospeso.

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 24** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 17 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante Modalità di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa sul testo così come definito in sede istruttoria il 19 dicembre 2017.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante le Modalità di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.**
(All. 21)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 25** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 141, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa sul testo così come definito in sede istruttoria il 19 dicembre 2017 con la raccomandazione contenuta nel documento che consegna (All. 22/a).





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante Disposizioni in materia di agricoltura sociale con le raccomandazioni contenute nel documento consegnato che si allega all'atto di Conferenza (All. 1) quale parte integrante e sostanziale.**
(All. 22)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 26** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante la Modifica al DM 15 dicembre 2015, n. 12272, in materia di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, chiede il rinvio del punto per consentire alla competente Commissione interregionale (Politiche agricole) di istruire il provvedimento che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esaminerà nella seduta del prossimo 11 gennaio. Chiede, altresì, il rinvio del successivo **PUNTO 27**: "Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154."

Pertanto i punti 26 e 27 sono rinviati.

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 28** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante istituzione e disposizioni operative in materia di Quadro nazionale delle qualificazioni.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, chiede il rinvio del punto. Qualora, per motivi d'urgenza, la richiesta non dovesse essere accolta si dichiara disponibile ad esprimere avviso favorevole all'intesa.

da

KOP
34



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Il Sottosegretario **BOBBA** conferma che un rinvio determinerebbe una perdita dei fondi.

Il Vice Presidente **TOTI**, dunque, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante istituzione e disposizioni operative in materia di Quadro nazionale delle qualificazioni.**
(All. 23)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame, su richiesta del Vice Presidente Toti, un **punto non iscritto all'ordine del giorno** che reca: Proposta di accordo Stato-Regioni in merito alla presenza delle Regioni nella Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea (ITALRAP).

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, riferisce che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha concordato di chiedere l'apertura di un confronto tecnico per predisporre un accordo Stato-Regioni finalizzato a consentire il distacco di un ulteriore esperto regionale presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea per seguire, d'accordo con il MIUR, l'area istruzione, formazione professionale e università.

Il Sottosegretario **BRESSA** conferma la propria disponibilità ad avviare un confronto in tal senso.

Il Sottosegretario **BRESSA** riprende l'esame del **PUNTO 6** che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2017, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico concernente la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio e approvazione dei piani di razionalizzazione.

Il Sottosegretario **GENTILE** evidenzia che non è più possibile rinviare la trattazione di quest'argomento, già più volte esaminato, perché sussistono questioni essenziali che sono da definire entro i prossimi giorni. Riferisce che nel corso di una riunione tecnica tenutasi nei giorni precedenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico, alla presenza anche del rappresentante delle Regioni, non solo non si è trovato un accordo anzi sono emerse ulteriori criticità atteso che alcune Regioni hanno chiesto la presenza di ulteriori Camere di Commercio. Conclude che il decreto dovrebbe essere approvato nella stesura attuale con la possibilità e la disponibilità a proseguire interlocuzioni per pervenire ad ulteriori accordi; nessuna possibilità, quindi, di chiedere ulteriori rinvii.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

L'Assessore **GARAVAGLIA** replica che per le Regioni sarebbe semplice esprimere la mancata intesa a conferma di quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale in merito alla mancanza di leale collaborazione; ribadisce la richiesta di rinvio al prossimo 11 gennaio per dar modo al Governo di rivedere la propria posizione consapevole che se si arrivasse a fissare a 62-63 il numero delle Camere di Commercio la questione sarebbe chiusa; viceversa, qualora il Governo non dovesse essere disponibile, le Regioni avrebbero motivo di procedere ad ulteriori ricorsi.

Il Sottosegretario **BRESSA**, sottolineata la delicatezza della questione già più volte affrontata e preso atto della mancata intesa, rileva la decorrenza dei trenta giorni prima che il Governo possa procedere direttamente.

Evidenzia, però, che nel corso della prossima seduta della Conferenza Stato-Regioni che ricade nell'arco di questi trenta giorni (calendarizzata per l'11 gennaio 2018) potrebbe essere raggiunta l'intesa, diversamente la questione resterebbe nei termini definiti nel corso della seduta odierna.

Il Vice Presidente **TOTI** chiede se si tratta, quindi, di un rinvio con decorrenza dei termini.

Il Sottosegretario **BRESSA** ribadisce che viene registrata la mancata intesa nonché la decorrenza dei 30 giorni nel corso dei quali se dovessero sussistere le condizioni per il raggiungimento dell'intesa il punto sarebbe iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni del prossimo 11 gennaio, in caso contrario continuerebbero a decorrere i trenta giorni di cui sopra.

Il Vice Presidente **TOTI** rileva che secondo quanto sintetizzato dal Sottosegretario Bressa la posizione delle Regioni si tradurrebbe nell'espressione di una mancata intesa.

36



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

L'Assessore **GARAVAGLIA** dissente su questa soluzione.

Il Sottosegretario **BRESSA** replica che si tratta di una soluzione di compromesso: alla luce dell'intervento del Sottosegretario Gentile che ha proposto l'intesa ricordando la sentenza della Corte Costituzionale che non prevede il parere ma l'intesa e sottolineando l'urgenza di provvedere alla riforma delle Camere di Commercio, le Regioni hanno ribattuto di non essere in condizione di esprimere l'intesa. La proposta di compromesso, dunque, tende a mediare tra l'impossibilità delle Regioni a esprimere avviso favorevole all'intesa e la necessità di procedere con urgenza manifestata dal Sottosegretario Gentile.

L'Assessore **GARAVAGLIA**, attesa la possibilità di affrontare la questione nella seduta del prossimo 11 gennaio, prende atto della non disponibilità al rinvio; questo, desumibile dal verbale della seduta odierna, potrà essere utile per successivi ed eventuali ricorsi.

Il Sottosegretario **BRESSA** ribadisce, per chiarezza del verbale stesso, che se le Regioni non sono in grado di esprimere l'intesa, da oggi decorrono i trenta giorni tanto più che la posizione manifestata dal Sottosegretario Gentile non lascia margine di manovra. Di conseguenza, non potendo non tener conto dell'esigenza manifestata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ribadisce che la Conferenza dell'11 gennaio rappresenta una data utile per tentare di raggiungere l'intesa prima della scadenza della decorrenza dei trenta giorni.

Il Vice Presidente **TOTI**, riconosciuti i comuni intenti nonché l'urgenza di proceder in tempi brevi ma considerato che una qualsiasi Regione potrebbe nuovamente fare ricorso alla Corte Costituzionale, chiede se esiste un altro modo per far decorrere i termini senza che le Regioni debbano esprimere la mancata intesa.

Il Sottosegretario **BRESSA**, anche rispetto a quanto espresso dall'Assessore Garavaglia, conclude ribadendo che la Conferenza Stato-Regioni registra il mancato raggiungimento di un accordo nonché la decorrenza dei trenta giorni, anche in assenza della mancata intesa da parte delle Regioni. Il punto sarà iscritto all'ordine della Conferenza del prossimo 11 gennaio per valutare la possibilità di sancire l'intesa, in caso contrario continuerebbero a decorrere i trenta giorni.

Il Vice Presidente **TOTI** concorda con quanto sopra definito.

Pertanto il punto è rinviato.

37



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Il Sottosegretario **BRESSA** riprende l'esame del **PUNTO 23** che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di regolamento recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il Sottosegretario **BRESSA**, in assenza d'indicazioni da parte del Ministero competente sottopone lo schema di regolamento in esame all'espressione dell'intesa.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa sul testo concordato in sede di riunione tecnica Stato-Regioni tenutasi il 20 dicembre u.s.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di regolamento, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107.**
(All. 20)

Il Sottosegretario **BRESSA**, ringraziando per la collaborazione, dichiara conclusi i lavori della Conferenza Stato-Regioni alle ore 15, 15.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
Sottosegretario Gianclaudio Bressa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

DISTINTA DEGLI ALLEGATI

P. 1	ALL. 1	REP. ATTI N. 248/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 2	ALL. 2	REP. ATTI N. 247/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 3	ALL. 3	REP. ATTI N. 250/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 4	ALL. 4	REP. ATTI N. 251/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 5	ALL. 5/a ALL. 5	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 246/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 9	ALL. 6	REP. ATTI N. 245/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 10	ALL. 7/a ALL. 7	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 244/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 11	ALL. 8	REP. ATTI N. 243/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 12	ALL. 9/a ALL. 9	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 242/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 13	ALL. 10	REP. ATTI N. 241/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

P. 14	ALL. 11	REP. ATTI N. 240/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 15	ALL. 12/a ALL. 12	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 239/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 16	ALL. 13	REP. ATTI N. 238/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 17	ALL. 14	REP. ATTI N. 237/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 18	ALL. 15	REP. ATTI N. 236/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 19	ALL. 16/a ALL. 16	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 235/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 20	ALL. 17	REP. ATTI N. 234/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 21	ALL. 18	REP. ATTI N. 233/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 22	ALL. 19	REP. ATTI N. 232/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 23	ALL. 20	REP. ATTI N. 249/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 24	ALL. 21	REP. ATTI N. 231/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 25	ALL. 22/a ALL. 22	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 230/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017
P. 28	ALL. 23	REP. ATTI N. 229/CSR DEL 21 DICEMBRE 2017